

Oggetto:
Imposta Municipale Propria - determinazione aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA e relazione dell'Assessore al Bilancio Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, con la partecipazione dei consiglieri Sig.ri: Franco Gai, Luigi Vitrotti, Sindaco Emanuelita Nosengo.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Con VOTAZIONE espressa in forma palese da n. 9 presenti, di cui:

favorevoli	n. 9
astenuti	n. ==
contrari	n. ==

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

Imposta Municipale Propria - determinazione aliquote.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 9 votanti, di cui: favorevoli n. 9, astenuti n. ==, contrari n. ==, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: Imposta Municipale Propria - determinazione aliquote.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Sig. Franco Gai.

Premesso che:

- a. L'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria – già disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 – a decorrere dall'anno 2012, prevedendone l'applicazione a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 sulla base della disciplina degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibile, della disciplina di cui allo stesso art. 13 e di cui al D.Lgs. 504/1992 se ed in quanto richiamato;
- b. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;
- c. Il succitato art. 13 del D.L. 201/2011, ai commi da 6 a 9 bis stabilisce le aliquote di base ed attribuisce ai comuni la facoltà di modificarle con le seguenti modalità:
 - o Comma 6 – L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
 - o Comma 7 – L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
 - o Comma 8 – L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L.557/1993 convertito dalla Legge 133/1994. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
 - o Comma 9 – I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
 - o Comma 9 bis – I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
- d. Il comma 11 dell'art. 13 ripartisce il gettito derivante dall'imposta municipale propria prevedendo che:
 - o È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.[...] Le detrazioni previste dal presente articolo nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
- e. Il comma 17 del medesimo art. 13 prevede che:



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

- o Il fondo sperimentale di riequilibrio [.....] varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
- f. Il comma 10 dell'art. 13, come modificato dal D.L. 16/2012, convertito dalla L.44/2012 dispone che:
 - o La suddetta detrazione (euro 200,00) si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 (si riporta il testo: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari). Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17”;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare nell'ambito dei tributi propri e specificatamente la competenza consiliare in materia dei determinazioni dell'aliquota dell'I.M.U. prevista dallo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 con il quale è stato reso noto la proroga al 31 marzo 2012 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 29, comma 16-quater della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” (pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012) – c.d. “Milleproroghe”;

Precisato che il Decreto del Ministro dell'Interno 2/08/2012 ha ulteriormente differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/10/2012;

Richiamato l'art. 13, comma 12 bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, comma introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, il quale prevede che i comuni possono, entro il 30 settembre 2012, approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Evidenziato come una lettura sistematica dei due disposti summenzionati succedutosi nel tempo porti a ritenere superato il termine del 30 settembre per la determinazione delle aliquote I.M.U. alla luce del differimento, da parte del Ministero dell'Interno, al 31/10/2012 del termine ultimo per l'approvazione dei bilanci comunali, il che consente di ritenere, in via interpretativa, che il termine del 30/09/2012 sia implicitamente abrogato, con pieno ripristino del fisiologico meccanismo per cui l'approvazione delle deliberazioni in materia di tributi locali precedere l'approvazione del bilancio;

Ritenuto tuttavia importante in questo primo anno di applicazione dell'imposta, prevedere un aumento nella misura di 0,09 punti percentuali della sola aliquota base dell'imposta, dando atto che il maggiore gettito derivante, pari ad € 99.463,16, è finalizzato a garantire il livello previsto dei servizi dell'Ente, anche alla luce dei pesanti tagli alle risorse finanziarie operati dalle norme anche recentissime introdotte dal legislatore statale;

Valutata altresì l'opportunità di prevedere una aliquota ridotta per le seguenti fattispecie:

- a. Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,1 per cento (art. 13 comma 8);

Ritenuto infatti:

- a. opportuno limitare il carico della nuova imposta sul settore agricolo locale, che rappresenta una componente importante del territorio, il quale ha visto pesantemente inasprirsi il regime fiscale del



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

- proprio patrimonio attraverso l'imposizione I.M.U. sui fabbricati rurali residenziali e su quelli strumentali (per il quale vigeva l'esenzione dall'imposta comunale immobiliare);
- b. disporre, inoltre, l'assimilazione ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata, e di quelle possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse unità non risultino locate;

Richiamato infine l'art. 13, comma 12 bis, in base al quale per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione di cui al presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Dato quindi atto che le aliquote come definite con la presente deliberazione troveranno applicazione per l'anno d'imposta 2012 e dovranno essere utilizzate dai contribuenti per il versamento del saldo con conguaglio su quanto versato in acconto;

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 446/1997 e la Legge 296/2006.

Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011 come convertito in Legge 214/2011 e gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 ed ulteriormente modificato dal D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012.

Vista e richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF 18/5/2012;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime resa in forma palese;

Propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

- 1) Per tutte le motivazioni riportate in premessa, di determinare, le aliquote per l'imposta municipale propria nella misura determinata dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come convertito in Legge 214/2011 e successivamente modificato ed integrato, come di seguito riportate:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA/FATTISPECIE IMPONIBILE:
0,85 %	ALIQUOTA BASE (art. 13, comma 6)
0,76 %	AREE FABBRICABILI (art. 13, comma 6)
0,1 %	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8)
0,4 %	➤ ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE. (art. 13, comma 7). ➤ unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata, e di quelle possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse unità non risultino locate (art. 8 del Regolamento comunale IMU)



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

- 2) Di prevedere un maggior gettito derivante da tale assetto di aliquote per euro 99.463,16, per effetto della maggiorazione dell'aliquota base, della diminuzione delle aliquote dei fabbricati rurali strumentali e delle detrazioni.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normativa.

Successivamente, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. _____ votanti di cui: favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrari n. _____, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Oggetto: **Imposta Municipale Propria - determinazione aliquote.**

Ai sensi e per gli effetti del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri dei dirigenti dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica: favorevole;

Andezeno, li 22/10/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BERNARDO dott. Arnaldo)





COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Oggetto: Imposta Municipale Propria - determinazione aliquote.

b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Andezeno, li 22/10/2012.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BERNARDO dott. Arnaldo)



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : NOSENGO Emanuelita

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 497 del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. 24 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05-nov-2012** al **20-nov-2012** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Andezeno, li 05-nov-2012

Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **05-nov-2012**

- x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 05-nov-2012

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Andezeno, li 05/11/2012

Il Responsabile del servizio